RIFORMA DELLA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Art. 28

Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge sull'organizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nella ristrutturazione degli uffici deve tenersi conto del livello qualitativo e del carattere specifico delle funzioni esercitate;

b) nella determinazione dell'organico deve tenersi conto della riduzione delle attribuzioni della Direzione generale e deve prevedersi un numero di posti dirigenziali e direttivi, avuto riguardo alla particolarita' delle residue funzioni esercitate dalla Direzione generale.

Versione in vigore dal 4 settembre 1982, non più in vigore dal 13 novembre 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma della vigilanza sulle assicurazioni
Estremi	Legge 12 agosto 1982, n. 576
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-della-vigilanza-sulle-assicurazioni/art-28-riorganizzazione-della-direzione-generale-delle-assicurazioni-private/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it